

Il giorno 16 del mese di dicembre duemilaventiquattro alle ore 16:40 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, presso la Reggia di Venaria Reale, Piazza della Repubblica 4 - Venaria Reale con l'intervento di Elena Chiorino Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Federico Riboldi, Andrea Tronzano con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Gian Luca VIGNALE

DGR 20-525/2024/XII

OGGETTO:

Legge regionale 23/2016, articolo 5, comma 1, lettere b) e b-bis, come introdotta dalla legge regionale 6/2024. Adozione del Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE), Stralcio Primo e Terzo comparto estrattivo 2024-2034, comprensivo del rapporto ambientale, della dichiarazione di sintesi e del piano di monitoraggio. Proposta al Consiglio regionale

A relazione di: Gallo

Premesso che:

la legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 “Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave”, prevede che la pianificazione delle attività estrattive sia attuata attraverso il Piano regionale delle attività estrattive (di seguito PRAE);

il PRAE costituisce il quadro di riferimento unitario per le attività estrattive della Regione Piemonte ed è suddiviso nei tre comparti estrattivi: a) aggregati per le costruzioni e le infrastrutture, b) pietre ornamentali, c) materiali industriali; propedeutico al PRAE è il Documento Programmatico di piano unitamente al Documento di Specificazione dei contenuti del rapporto ambientale finalizzato alla VAS, basati sul Documento generale propedeutico alla redazione del Piano;

la suddetta legge regionale all'articolo 4, comma 5, sancisce che al fine di garantire il coordinamento tra le componenti del PRAE, la Giunta regionale con propria deliberazione, acquisito il parere della commissione consiliare competente, approva un documento a carattere generale propedeutico alla redazione dei singoli

piani di comparto;

il Documento generale Propedeutico è stato approvato con DGR 28-5900 del 10 novembre 2017, ai sensi del suddetto articolo 4, comma 5;

la Giunta regionale con la deliberazione n. 33-1855 del 7 agosto 2020 ha adottato il Documento Programmatico e Documento di Specificazione dei contenuti del rapporto ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE).

Richiamato che l'articolo 5 della legge regionale 23/2016, in particolare, sancisce, che:

al comma 1, lettera b), decorso il termine di cui alla lettera a), la Giunta regionale, tenuto conto dei contributi e delle osservazioni pervenuti, adotta il PRAE, comprensivo del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica dello stesso. Dell'adozione è data notizia nel bollettino ufficiale della Regione Piemonte, con indicazione dell'indirizzo del sito informatico in cui chiunque, soggetto pubblico o privato, può prendere visione del PRAE, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica al fine di far pervenire, nei successivi sessanta giorni, le osservazioni, anche ai fini del processo di VAS. Dell'avvenuta adozione la Giunta regionale informa le regioni confinanti, i comuni e le loro forme associative, che possono, entro i successivi sessanta giorni, esprimere le proprie osservazioni;

al comma 1, lettera c), a seguito dell'adozione del PRAE di cui alla lettera b), la struttura regionale competente in materia di attività estrattive convoca la seconda Conferenza di Copianificazione e Valutazione, finalizzata all'acquisizione dei contributi e delle osservazioni sul PRAE e sul relativo rapporto ambientale;

al comma 1, lettera d), decorsi i termini di cui alla lettera c), la Giunta regionale, tenuto conto dei contributi e delle osservazioni emerse nelle fasi di cui alle lettere b) e c), compreso il parere motivato relativo alla VAS, provvede alle opportune revisioni del PRAE ai sensi dell'articolo 15, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e, successivamente, adotta il PRAE in via definitiva, corredato del rapporto ambientale, della dichiarazione di sintesi e del piano di monitoraggio e lo trasmette al Consiglio regionale che lo approva entro il termine di sessanta giorni;

al comma 3, il PRAE è soggetto a revisione decennale e resta in vigore sino all'approvazione della sua revisione, assoggettata alla procedura di valutazione di VAS.

Premesso, inoltre, che:

la D.G.R. n. 81-6285 del 16 dicembre 2022 ha adottato, ai sensi del suddetto articolo 5, comma 1, lettera b), il Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE), 2023-2033, comprensivo del Rapporto ambientale e della Sintesi non tecnica;

il D.lgs. 152/2006 nella Parte seconda recepisce la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, ed in particolare:

- all'articolo 6, comma 1, specifica che la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) riguarda piani e programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale;
- all'articolo 7, specifica che sono di competenza regionale le procedure di VAS di piani la cui approvazione

competete alle regioni;

- agli articoli 11, 13, 14 e 15, definisce le differenti fasi delle procedure di VAS;
- all'articolo 15, in particolare, sancisce che l'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, svolge le attività tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati, ed esprime il proprio parere motivato (comma 1); inoltre sancisce che l'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, prima della presentazione del piano o programma per l'approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere motivato di cui al comma 1, alle opportune revisioni del piano o programma (comma 2);

con deliberazione n. 25 - 6706 del 4 aprile 2023 la Giunta regionale ha espresso il parere motivato relativo alla VAS, disponendo che la Direzione regionale Competitività del Sistema regionale, Settore "Polizia mineraria, cave e miniere", in qualità di struttura regionale che svolge il ruolo di autorità procedente, al fine di superare le criticità ambientali evidenziate dal processo di valutazione e di migliorare i profili di sostenibilità ambientale della proposta di Piano, provveda alle opportune revisioni della stessa, in collaborazione con l'autorità competente per la VAS, tenendo conto degli esiti delle consultazioni e delle osservazioni contenute nella Relazione istruttoria dell'Organo tecnico regionale, in sede di revisione della medesima, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del d.lgs. 152/2006.

Premesso, altresì, che:

la legge regionale n. 6/2024, ha modificato la legge regionale 23/2016, introducendo dopo il comma 4 dell'articolo 4 che prevede la suddivisione del PRAE nei tre comparti estrattivi (a. aggregati per le costruzioni e le infrastrutture; b. pietre ornamentali; c. materiali industriali), il comma 4 bis che prevede che la Giunta regionale possa adottare il PRAE per stralci successivi riferiti a specifici comparti, ed introducendo all'articolo 5, comma 1, la lettera d-bis) ai sensi del quale l'adozione del PRAE in via definitiva, di cui alla lettera d), può avvenire per stralci successivi relativi a specifici comparti;

tale modifica consente di differenziare la disciplina e quindi le tempistiche di approvazione del PRAE in ragione delle diverse esigenze dei comparti estrattivi così come emerse in sede di adozione del Piano.

Dato atto che, a tal fine, la Direzione regionale Competitività del Sistema regionale:

ha rinvenuto la necessità di un'ulteriore sede procedimentale per adeguatamente valutare e pianificare le attività estrattive del secondo comparto estrattivo in riscontro alle osservazioni pervenute nella seconda "Conferenza di copianificazione e valutazione" e nel parere motivato relativo alla VAS, laddove invece le revisioni apportate per il primo e terzo comparto risultano già complete;

di tali revisioni relative alle previsioni di bacini estrattivi, poli estrattivi e cave attive fuori polo per il primo e terzo comparto, apportate a seguito di riunioni intercorse con gli estensori delle osservazioni alla prima stesura del PRAE, viene dato particolare riscontro in forma tabellare nell'elaborato "Relazione di sintesi della revisione del progetto di Piano per Primo e Terzo Comparto" ove si elencano le modifiche apportate in relazione alle singole osservazioni; tutti gli elaborati sono stati successivamente trasmessi all'Organo Tecnico regionale per la VAS e all'Autorità di Bacino del fiume Po ai fini di un ulteriore riscontro;

tali riscontri, pervenuti con verbale dell'Organo Tecnico regionale del 18 aprile 2024, parere di valutazione di incidenza del 9 maggio 2024 e pareri dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po del 10 maggio 2024 e

del 19 agosto 2024 di compatibilità con la pianificazione di bacino, sono risultati tutti favorevoli con alcune condizioni, cui è stato dato riscontro con ulteriori modifiche agli elaborati di piano di cui viene dato atto in apposita tabella inserita nell'elaborato "Relazione di sintesi della revisione del progetto di Piano per Primo e Terzo Comparto";

la versione definitiva degli elaborati del Piano Regionale per le Attività Estrattive (PRAE) – stralcio del I e III comparto è disponibile per la consultazione online al seguente link:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sviluppo/attivita-estrattive/piano-regionale-attivita-estrattive-prae>

Richiamato che:

l'articolo 7, al comma 2, della legge regionale 23/2016, sancisce che il PRAE ha valore di strumento sovraordinato rispetto alla pianificazione urbanistica locale relativamente alle individuazioni e perimetrazioni dei poli estrattivi e dei loro sviluppi, nonché per le previsioni riguardanti i siti estrattivi esistenti e i loro ampliamenti all'interno dei bacini estrattivi, purché nei limiti dimensionali e qualitativi e secondo le modalità e i criteri localizzativi indicati nel PRAE stesso. In tale caso, le previsioni del PRAE sostituiscono automaticamente le eventuali diverse previsioni contenute negli strumenti urbanistici, se non sono relative ad aree urbanizzate o destinate allo sviluppo urbanistico o infrastrutturale e se la destinazione d'uso prevista dal progetto di coltivazione al termine della coltivazione stessa, se diversa da quella iniziale, non è vietata dal PRAE. La presenza di tali previsioni deve essere espressamente evidenziata, a pena di inefficacia delle stesse, nell'atto di adozione e di approvazione del PRAE. A tali previsioni, all'atto dell'adozione, sono applicate le misure di salvaguardia di cui all'articolo 58 della legge regionale 56/1977;

il suddetto articolo 58 in particolare, al comma 1, sancisce che dalla data di adozione del Piano fino alla pubblicazione dell'atto di approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, i comuni interessati sospendono ogni determinazione sulle istanze o dichiarazioni di trasformazione urbanistica o edilizia che siano in contrasto con le norme specificatamente contenute nello stesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 2;

in particolare, ai sensi del succitato comma 2, dalla data di adozione del Piano si applicano le misure di salvaguardia di cui all'articolo 58 esclusivamente alle norme specificatamente individuate nell'atto di adozione, a pena di inefficacia delle misure stesse.

Visti:

- la legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 “Tutela ed uso del suolo”;
- la legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- la l.r. del 14 dicembre 1998, n. 40 “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”;
- il D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 17 "Funzioni dei dirigenti");
- il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) del Bacino del Po approvato con DPCM 24 maggio

2001 e pubblicato sulla GU n. 183 dell' 8 agosto 2001;

- la legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 “Statuto della Regione Piemonte”, Titolo VI (Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- la D.G.R. 12-8931 del 9 giugno 2008 “D.lgs. 152/2006 - Norme in materia ambientale - Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi”;
- l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;
- il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la circolare del Gabinetto della Presidenza regionale prot. n. 6837/SB 01.00 del 5 luglio 2013 contenente prime indicazioni interpretative e operative per l'applicazione del sopra citato decreto legislativo;
- la l.r. del 14 ottobre 2014, n. 14 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione”;
- la D.G.R. 25-2977 del 29 febbraio 2016, “Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)”;
- la l.r. del 17 novembre 2016, n. 23 “Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave”;
- la l.r. 1 dicembre 2017, n. 21 “Infrastruttura regionale per l'informazione geografica”;
- la D.G.R. 4-8114 del 31 gennaio 2024 di approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026, e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024 e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTCP) 2024-2026;

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto di natura pianificatoria.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

DELIBERA

Tutto ciò premesso,
la Giunta regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

1. di adottare, in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettere d) e d bis), della legge regionale 23/2016, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge regionale 56/1977 ed all'articolo 15 comma 2 del decreto legislativo 152/2006, la proposta di Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.), Stralcio per Primo e Terzo Comparto in allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale,

comprensivo dei seguenti elaborati:

- Relazione generale di Piano;
 - Carta giacimentologica per Primo e Terzo Comparto;
 - Carta dei Bacini per Primo e Terzo Comparto;
 - Carta dei Poli estrattivi e dei relativi ampliamenti per Primo e Terzo Comparto;
 - Carta delle cave attive e dei relativi ampliamenti per Primo e Terzo Comparto;
 - Carta delle cave storiche;
 - Schede dei Bacini per Primo e Terzo Comparto;
 - Schede dei Poli per Primo e Terzo Comparto;
 - Schede delle cave attive per Primo e Terzo Comparto ;
 - Norme Tecniche di Attuazione per Primo e Terzo Comparto;
 - Rapporto ambientale per la VAS per Primo e Terzo Comparto comprensivo di: Piano di monitoraggio; Relazione di valutazione di incidenza;
 - Sintesi non tecnica per Primo e Terzo Comparto;
 - Piano di monitoraggio per Primo e Terzo Comparto;
 - Relazione di sintesi della revisione del progetto di Piano per Primo e Terzo Comparto
2. di trasmettere il PRAE, adottato con il presente provvedimento, al Consiglio regionale per la sua approvazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere d), della legge regionale 23/2016;
3. che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

- | | |
|--|---|
| 1. DGR-525-2024-All_1-PRAE_stralcio_Relazione_generale.pdf |  |
| 2. DGR-525-2024-All_2-PRAE_stralcio_Norme_Tecniche_di_Attuazione.pdf |  |
| 3. DGR-525-2024-All_3-PRAE_stralcio_Relazione_di_sintesi_della_revisione_del_progetto_di_piano.pdf |  |
| 4. DGR-525-2024-All_4-PRAE_stralcio_Piano_di_monitoraggio.pdf |  |
| 5. DGR-525-2024-All_5-PRAE_stralcio_rapporto_ambientale.pdf |  |
| 6. DGR-525-2024-All_6-PRAE_stralcio_Sintesi_Non_Tecnica.pdf |  |
| 7. DGR-525-2024-All_34-TAVOLA_02_B_ATO_AL-AT.pdf |  |
| 8. DGR-525-2024-All_35-TAVOLA_02_B_ATO_BI-NO-VC.pdf |  |
| 9. DGR-525-2024-All_36-TAVOLA_02_B_ATO_CN.pdf |  |
| 10. DGR-525-2024-All_37-TAVOLA_02_B_ATO_TO.pdf |  |
| 11. DGR-525-2024-All_38-TAVOLA_02_B_ATO_VCO.pdf |  |
| 12. DGR-525-2024-All_39-TAVOLA_03_P_ATO_AL-AT.pdf |  |

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

13. DGR-525-2024-All_40-TAVOLA_03_P_ATO_BI-NO-VC.pdf
14. DGR-525-2024-All_41-TAVOLA_03_P_ATO_CN.pdf
15. DGR-525-2024-All_42-TAVOLA_03_P_ATO_TO.pdf
16. DGR-525-2024-All_43-TAVOLA_03_P_ATO_VCO.pdf
17. DGR-525-2024-All_44-TAVOLA_04_C_FP_ATO_AL-AT.pdf
18. DGR-525-2024-All_45-TAVOLA_04_C_FP_ATO_BI-NO-VC.pdf
19. DGR-525-2024-All_46-TAVOLA_04_C_FP_ATO_CN.pdf
20. DGR-525-2024-All_47-TAVOLA_04_C_FP_ATO_TO.pdf
21. DGR-525-2024-All_48-TAVOLA_05.pdf

